

STATUTO Associazione ANIT - FEDERTRASLOCHI

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita l'Associazione denominata "ANIT – FEDERTRASLOCHI", in seguito denominata anche solo "Associazione".

L'Associazione ha sede in Roma, Viale Pasteur n. 10, presso Federtrasporto.

L'Associazione ha rilevanza nazionale e può costituire sezioni territoriali. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2100 a meno che non intervenga una delibera dell'Assemblea Generale che ne determini lo scioglimento anticipato.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, ed è costituita tra imprese esercitanti l'attività di trasloco in ambito nazionale e/o internazionale. L'Associazione è indipendente da ogni partito o da organizzazioni sindacali e politiche.

L'Associazione, nell'ambito delle disposizioni di legge, ha piena autonomia gestionale nel perseguire gli scopi e le attività analiticamente previste nello statuto e qualsiasi altra attività connessa agli scopi istituzionali che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative e in particolare provvede a:

1. Tutelare la categoria delle imprese di trasloco per cui è stata costituita, rappresentandola in sede istituzionale sia in ambito nazionale che internazionale, presso qualunque Autorità e Amministrazione Pubblica o Privata, nonché presso tutte le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e Datoriali.
2. Stipulare e sottoscrivere Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché accordi atti a risolvere problemi sindacali, tariffari e norme relative alla categoria stessa.
3. Promuovere iniziative legislative volte al riconoscimento dello stato giuridico del traslocatore professionista.
4. Promuovere e attuare ogni iniziativa che tenda a valorizzare e potenziare la funzione sociale e l'attività del traslocatore professionista.
5. Promuovere l'istituzione di forme di collaborazione e solidarietà tra le imprese associate, favorire forme di consorzi, gruppi di lavoro, reti di imprese, relative all'attività di trasloco, che consentano di perseguire più vaste finalità di progresso e di sviluppo.
6. Garantire, sotto l'aspetto Etico e Sociale, il rispetto delle migliori condizioni e prestazioni di lavoro, autonomo e dipendente, degli addetti all'attività di trasloco, anche tramite l'elaborazione di contratti tipo.
7. Promuovere la raccolta e la diffusione di informazioni riguardanti la professione.
8. Provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti della Categoria, in tutti gli Enti e Organi in cui tale rappresentanza sia o sarà prevista dalle Leggi e Regolamenti o sia richiesta od ammessa.

9. Elaborare e diffondere raccomandazioni, norme e standard etici sulle migliori procedure professionali.
10. Promuovere l'attuazione dei più idonei percorsi formativi al fine di migliorare la professionalità del personale dipendente e favorire la crescita di nuove figure professionali nel settore del trasloco.
11. Organizzare convegni, conferenze, campagne e sessioni di studio e aggiornamento.
12. Organizzare corsi specifici di formazione e aggiornamento a favore dei soci o loro dipendenti e collaboratori;
13. Aderire a comitati, coordinamenti, confederazioni o altre forme aggregative di associazioni a livello nazionale o internazionale che perseguono gli stessi scopi;
14. Costituire o partecipare a società o fondazioni finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
15. Sostenere i progetti proposti tramite convenzioni, sovvenzioni, accordi, contratti.
16. Ricevere donazioni, sponsorizzazioni o contributi da enti pubblici e privati. L'Associazione in ispecie, potrà raccogliere fondi, come previsto dal successivo Art. 21, allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività potrà anche essere esercitata attraverso l'erogazione di servizi di modico valore (ad es. attività di tutoraggio, corsi di studio, corsi di formazione e di aggiornamento). Non potrà invece svolgere attività diverse da quelle indicate, a eccezione delle attività direttamente connesse alle attività istituzionali o accessorie (in quanto integrative). Gli utili e/o gli avanzi di gestione saranno utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e/o accessorie. Non potranno invece essere distribuiti tra gli associati e/o i componenti degli organi associativi, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati così come non potranno essere distribuiti fondi, riserve o capitale, a meno che la loro destinazione o distribuzione non sia imposta per legge.
17. Provvedere alla realizzazione e/o alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi e altro materiale legato allo scopo dell'Associazione, oltre a promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine.
18. Svolgere qualsiasi altra attività connessa agli scopi istituzionali che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

L'associazione potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, purché non nei confronti del pubblico, e commerciali, pubblicitarie o editoriali, comunque sussidiarie e correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra dette finalità, nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti.

Art. 3 – Associati – Definizione

Il termine Associati indica le imprese in possesso di precisi requisiti, salve le eccezioni appresso indicate. Sono Associati i soci fondatori e coloro che, successivamente alla fusione di ANIT e FEDERTRASLOCHI, siano ammessi a farne parte.

Gli Associati sono pari fra loro in diritti e doveri e sono tutti obbligati indistintamente a contribuire alle necessità finanziarie dell'Associazione mediante il regolare pagamento della quota associativa e a osservare gli obblighi derivanti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti attuativi, dal Codice Etico e dalle deliberazioni associative.

Gli Associati, in regola con il pagamento delle quote, hanno tutti diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione, previa richiesta scritta senza vincolo di formalità fatta pervenire al Consiglio Direttivo, il quale, per il tramite del Segretario, ne consentirà l'esame presso la sede dell'Associazione e l'estrazione di copie (ove richiesta), a spese del richiedente.

Gli Associati si distinguono in:

- Associati ordinari: i soci fondatori e coloro che svolgano in forma di impresa, abitualmente e non occasionalmente, attività di trasloco. Sono requisiti essenziali per assumere lo status di associato ordinario:
 1. essere in regola con il pagamento delle quote sociali;
 2. essere iscritti all'albo conto terzi con un tonnellaggio di almeno 3,5 ton.;
 3. l'attivazione del codice Ateco 49.42.00 specifico per l'attività di trasloco (o il codice che in futuro dovesse sostituirsi a esso);
 4. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (D.U.R.C.);
- Associati sostenitori: associati ordinari che, con elargizioni volontarie, contribuiscano finanziariamente alle iniziative dell'Associazione.
- Associati onorari: le persone fisiche o giuridiche che, pur non avendo lo status di associati ordinari, con la loro opera e il loro impegno abbiano dato lustro al settore dei traslochi, non versino in situazione di conflitto di interessi con l'Associazione o in situazione di indegnità e intendano ora contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione aderendovi.

I diritti amministrativi connessi alla qualifica di associato spettano a tutti gli associati indipendentemente dalla appartenenza a una delle categorie ivi indicate.

Art. 4 – Ammissione degli Associati – Domanda di Ammissione

La domanda di ammissione dovrà pervenire in forma scritta all'indirizzo della segreteria dell'Associazione. In essa, oltre alle generalità e ai recapiti del richiedente, che potrà essere impresa individuale, società di persone, società di capitali, consorzio, società consortile, società cooperativa o rete di impresa con personalità giuridica, e dovrà essere inserita l'espressa adesione al presente Statuto e dovranno esservi allegati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti richiesti per l'appartenenza alla categoria, oltre a una Visura Camerale con data di rilascio inferiore a 3 (tre) mesi.

Sulle domande si pronuncia il Consiglio Direttivo, con delibera motivata, che verrà adottata entro 30 (trenta) giorni. Contro il rigetto della domanda è ammessa la possibilità di presentare al Consiglio Direttivo istanza motivata di riesame, sulla quale il Consiglio si pronuncia entro il termine di 15 giorni. Costituisce titolo di preferenza la domanda di ammissione accompagnata dalla presentazione di uno o più soci già attivi in Associazione.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.

La qualifica di associato non è trasmissibile, salvo il caso di acquisizione o incorporazione in altra impresa, previa comunque verifica del possesso dei requisiti da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Diritti e obblighi degli Associati

Gli associati ordinari e gli associati sostenitori godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche e hanno tutti diritto di voto per le modificazioni dello statuto, dei regolamenti, del Codice Etico e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Sono altresì tutti tenuti al pagamento del contributo annuale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati onorari non hanno invece diritto di voto, ma solo di partecipazione alla vita associativa e acquisiscono detta qualità versando anch'essi, annualmente, un contributo nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati hanno tutti, indistintamente, il diritto di partecipare attivamente alla vita associativa, mediante l'intervento in Assemblea e la consultazione dei Libri dell'Associazione, il diritto di ricevere periodicamente informazioni su di essa e sulle iniziative che la riguardano, nonché il diritto di essere aggiornati sulle novità legislative più rilevanti inerenti alla categoria.

Gli Associati hanno tutti il dovere di:

- osservare le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti associativi, del Codice Etico e di ogni delibera associativa;
- mantenere nei confronti dell'Associazione, dei suoi organi direttivi e degli associati, un comportamento costantemente ispirato dai principi del rispetto, della correttezza, della lealtà e della probità;
- nel caso di assunzione di cariche sociali, sommare ai precetti del precedente capoverso l'osservanza di un linguaggio improntato al massimo garbo e al più alto livello possibile di educazione e tutela delle altrui opinioni;
- osservare con il massimo rigore, se del caso dandovi priorità, gli obblighi assunti nei confronti di altri associati sia nell'ambito della vita associativa, sia nell'esercizio abituale dell'attività di impresa;
- evitare ogni attività che possa recare discredito alla categoria;
- evitare ogni attività che sia in conflitto con gli scopi associativi;
- informare senza ritardo gli organi direttivi dell'Associazione della perdita di uno o più dei requisiti di appartenenza all'Associazione, indicati all'art. 3 che precede, oppure di sopraggiunte cause di incompatibilità con la persistente appartenenza all'Associazione;
- informare gli organi direttivi dell'Associazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal suo compimento, di operazioni di cessione, di fusione o altre operazioni commerciali comunque denominate atte a modificare, anche parzialmente, la veste giuridica e/o l'assetto societario dell'Associato, nel qual caso il Consiglio Direttivo potrà richiedere la documentazione necessaria a valutare la conservazione in capo all'Associato dei requisiti di appartenenza.
- favorire con il proprio comportamento il raggiungimento degli scopi sociali, partecipando attivamente alle iniziative dell'Associazione.

L'inosservanza di tali obblighi può implicare la perdita della qualifica di Associato, salvo quanto ulteriormente stabilito in eventuali regolamenti attuativi della presente disposizione dello Statuto.

Art. 6 – Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato è a tempo indeterminato.

Tuttavia, in ogni momento l'Associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, con preavviso di 60 (sessanta) giorni, mediante raccomandata o PEC, nel qual caso non è liberato dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

La qualifica di Associato si perde, altresì, per:

- cessione o cessazione dell'impresa o cambiamento dell'attività imprenditoriale (salva l'appartenenza alla categoria dei soci onorari);
- perdita dei requisiti di appartenenza a una delle categorie indicate all'art. 3 (associato ordinario – associato sostenitore – associato onorario);
- mancato versamento della quota annuale dell'anno di riferimento;
- grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto;
- fallimento (o sottoposizione ad altra procedura concorsuale equiparata al fallimento) con sentenza passata in giudicato;
- cause di indegnità e incompatibilità con il Codice Etico della Associazione.

L'Associato che venga a trovarsi in una delle situazioni elencate – ad esempio che abbia perduto i requisiti di associato ordinario oppure che, nell'esercizio dell'attività di impresa, si sia reso gravemente inadempiente rispetto al presente Statuto ed ai suoi regolamenti – sentito il parere del Collegio dei Probiviri, può essere sospeso o espulso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta delibera, nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla sua comunicazione, con lettera raccomandata o PEC, è possibile presentare istanza di revisione.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione, l'Associato che ne faccia domanda può essere riammesso, previa presentazione di una nuova domanda di ammissione.

La perdita definitiva della qualifica di Associato in nessun caso determina, a favore del soggetto estromesso, il diritto al risarcimento del danno. Quest'ultimo, perciò, esemplificativamente, non ha diritto di richiedere neppure a titolo risarcitorio la restituzione dei versamenti effettuati in favore dell'Associazione.

Art. 7 – Quote associative

Gli Associati sono tenuti al versamento anticipato di una quota associativa il cui ammontare è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Ordinaria contestualmente all'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente.

La quota associativa è dovuta al primo gennaio dell'anno di riferimento. Il suo pagamento senza applicazione di interessi e di sanzioni, dovrà essere effettuato entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento.

È facoltà del Consiglio Direttivo esentare dal pagamento della quota associativa l'Associato iscritto negli ultimi 3 (tre) mesi dell'anno, che resterà per quel periodo senza diritto di voto.

Su richiesta del Consiglio Direttivo, le Sezioni Regionali, la Sezione F.I.D.I. e la Sezione Spedizionieri potranno effettuare versamenti di quote aggiuntive o di quote annue in misura diversa dall'importo stabilito per la generalità degli Associati.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea Generale;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. I Vicepresidenti;
- e. Il Segretario;
- f. Il Tesoriere;
- g. Il Collegio dei Probiviri;
- h. Il Revisore dei Conti.

Le cariche sono sempre assunte dagli Associati a titolo gratuito, salvo il rimborso per le spese che siano documentate e che risultino essere state sostenute nell'interesse dell'Associazione, se contenute entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione stessa.

Tutti gli organi associativi, fatta eccezione per l'Assemblea Generale, sono rinnovati ogni 3 (tre) anni, possono essere confermati anche per più mandati consecutivi, e in ogni caso, restano in carica fino alla data dell'effettivo rinnovo delle cariche associative.

Art. 9 – Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative e svolge le seguenti funzioni:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero dei componenti a seconda delle mutate esigenze della Associazione;
- nomina il Collegio dei Probiviri, composto da tre Probiviri e due Supplenti;
- nomina nei casi previsti dalla legge il Revisore/Società di revisione iscritta nell'apposito registro;
- approva il rendiconto economico-finanziario annuale;
- approva la delibera contributiva su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione dell'Associazione;
- delibera sui pareri motivati del Collegio dei Probiviri circa le richieste di esclusione di un associato;
- delibera circa le modifiche dei regolamenti proposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni argomento proposto dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;

- determina gli indirizzi strategici e le direttive di massima della attività dell'Associazione ed esamina gli argomenti rientranti negli scopi;
- delibera sugli altri oggetti a essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto.

L'assemblea è convocata dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo sul territorio Italiano, con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, se del caso anche telematicamente con forme di collegamento idonee a garantire la trasparenza dei lavori della riunione e la certezza delle decisioni che siano ivi adottate, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario di esercizio e per il rinnovo delle cariche scadute.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in via straordinaria, ogniqualvolta ne faccia richiesta motivata il Consiglio Direttivo e, altresì, quando ne sia fatta richiesta motivata da parte di almeno un quinto dei soci ordinari.

Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Ciascun Associato esprime un solo voto.

L'Associato può essere rappresentato esclusivamente da un proprio rappresentante, eventualmente munito di delega scritta del Presidente dell'Impresa, o da altro Associato mediante delega scritta. Ciascun Associato non può ricevere più di 2 (due) deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, nel caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano oppure, in assenza anche di quest'ultimo, dal Presidente del Collegio dei Probiviri ovvero, in caso di assenza anche di questi, dal soggetto designato dalla medesima assemblea.

Al termine dell'adunanza, il verbale è trascritto nel libro verbali.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in prima convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione, invece, delibera con la maggioranza dei voti espressi qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche del presente Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione, invece, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi qualunque sia il numero degli associati intervenuti, con una soglia minima del 20% (venti per cento) degli aventi diritto.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio varranno le disposizioni di legge in materia.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato a dirigere le attività dell'Associazione, attuandone le deliberazioni dell'Assemblea Generale, promuovendone e coordinandone le iniziative. È composto da 5 (cinque) membri eletti e dai Presidenti di Sezione. È presieduto dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina il Presidente;
- su proposta del Presidente, nomina fino a 3 (tre) Vicepresidenti;

- nomina e revoca il Segretario e il Tesoriere;
- stabilisce la misura della quota associativa annuale a carico: (i) degli Associati Ordinari; (ii) degli Associati Onorari; (iii) delle Delegazioni Regionali; (iv) della Sezione F.I.D.I.; (v) della Sezione Spedizionieri;
- delibera sulle domande di ammissione all'Associazione;
- verifica, con cadenza annuale, la persistenza in capo a ciascun Associato dei requisiti di appartenenza all'Associazione;
- deferisce al Collegio dei Proviviri per l'applicazione degli eventuali provvedimenti disciplinari di competenza, eventuali controversie con gli Associati;
- delibera sulle esclusioni ed espulsioni dall'Associazione a norma dell'Art. 6;
- istituisce le delegazioni regionali e/o locali;
- redige i regolamenti per la loro disciplina e il loro funzionamento;
- redige i regolamenti per la disciplina e/o il funzionamento delle sezioni;
- redige gli ulteriori regolamenti utili al miglior funzionamento dell'Associazione;
- modifica i regolamenti in conformità alle indicazioni dell'Assemblea Generale;
- dà notizia dei regolamenti redatti o modificati al Segretario per le comunicazioni agli Associati;
- conferisce deleghe e/o costituisce gruppi di lavoro tematici;
- predispone il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- individua, ai fini dell'assunzione, i dipendenti e collaboratori dell'Associazione e ne gestisce i rapporti;
- dispone che il Segretario evada le richieste di accesso ai libri associativi e di estrazione copie.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e ne dia comunicazione scritta agli altri componenti con un preavviso di almeno 10 giorni ovvero ne sia richiesto da almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo e, comunque, almeno 6 (sei) volte all'anno.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti; i votanti dissenzienti possono chiederne la notazione nella verbalizzazione della riunione.

Ogni componente del Consiglio ha diritto a un voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo nel quale siano rimasti in carica almeno 3 (tre) componenti può continuare a svolgere le attività necessarie al funzionamento dell'Associazione, fermo l'obbligo di richiedere senza indugio la convocazione dell'Assemblea Generale per la copertura dei posti vacanti. Se le dimissioni o la decadenza riguardino il ruolo e la funzione del Presidente contestualmente a quelle del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo nomina senza indugio fra i suoi componenti in carica il nuovo Presidente e il Vicepresidente, ne dà comunicazione agli altri organi associativi e contestualmente procede alla convocazione dell'Assemblea. Nello stesso modo provvede allorché le dimissioni o la decadenza riguardino altre cariche.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, si assenta per tre sedute consecutive, viene sostituito dal Consiglio Direttivo con la nomina del primo dei non eletti.

Art. 11 – Norma transitoria

In considerazione del fatto che il presente Statuto nasce dal progetto di fusione delle due Associazioni di categoria ANIT e FEDERTRASLOCHI, è garantita per i primi due mandati una composizione del Consiglio Direttivo tale da assicurare all'Associazione partecipante alla fusione di cui il Presidente del Consiglio non è espressione, una Vice Presidenza e un numero di componenti del Consiglio non inferiore a due.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale; dirige l'Associazione.

Laddove se ne ponga la necessità, il Presidente potrà delegare a un componente del Consiglio Direttivo in conformità alla legge l'esercizio delle proprie funzioni di rappresentanza dell'Associazione per uno o più eventi.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e insieme con esso è responsabile del buon andamento finanziario dell'Associazione. L'amministrazione dei proventi dell'Associazione è, infatti, affidata al Presidente che vi provvede in conformità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. In quest'ottica, il Presidente, sempre esclusivamente nei limiti delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, ha il potere di aprire e gestire conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione, di sottoscrivere contratti, convenzioni, fidejussioni bancarie e qualsivoglia atto necessario per l'espletamento delle finalità istitutive dell'Associazione.

Unitamente ai componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali nei confronti dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno ogni 2 (due) mesi. La riunione si intenderà validamente convocata se siano presenti con almeno la metà dei membri del Consiglio. Per il suo svolgimento potranno essere adottate modalità telematiche come per le adunanze dell'Assemblea Generale, purché siano assicurati gli stessi principi di trasparenza dei lavori della riunione e di certezza delle decisioni ivi adottate.

In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni sono svolte dal Vice Presidente più anziano che opera ad interim.

Art. 13 – Segretario Generale e Tesoriere

Il Segretario Generale:

- provvede all'esecuzione delle delibere degli Organi dell'Associazione;
- esercita le funzioni di Segretario dell'Assemblea Generale, redigendone i relativi verbali;
- è presente alle riunioni del Consiglio e ne redige il relativo verbale;
- cura la regolare tenuta e conservazione dei libri verbali, cui gli Associati possono chiedere di accedere, e cura su mandato del Consiglio la materiale estrazione e l'invio al richiedente delle copie di essi;
- predisporre gli appuntamenti istituzionali e presiede agli stessi se richiesto dal Presidente;

- cura le scadenze statutarie e provvede per tempo ad informare il Consiglio per il corretto adempimento degli stessi;
- coordina i Segretari delle Delegazioni Territoriali e delle Sezioni al fine di assicurare l'attuazione delle direttive politiche della Associazione, e provvede all'aggiornamento dei relativi Libri degli Associati al fine di verificare il possesso da parte degli stessi dei requisiti prescritti;
- cura il corretto inquadramento dei dipendenti della Associazione e i rapporti con i Consulenti esterni;
- riferisce periodicamente e senza esitazione al Presidente sui punti precedenti.

Il Tesoriere:

- detiene la cassa, provvede alla regolare tenuta delle entrate e delle uscite della Associazione, avvisando il Presidente di eventuali criticità imminenti. Deve provvedere a sollecitare la segreteria per la riscossione delle quote associative, tenere l'elenco degli Associati aggiornato anche con riguardo allo stato del pagamento delle relative quote associative, sollecitare il pagamento delle morosità comprensive, se dovute, delle maggiorazioni previste per il ritardo e segnalare senza ritardo al Consiglio Direttivo gli Associati che non abbiano pagato la quota associativa annuale;
- predispone annualmente secondo le scadenze statutarie, la bozza del rendiconto economico-finanziario e la sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- mette a disposizione del Revisore o della Società di revisione incaricata, i libri sociali e le situazioni contabili aggiornate.

Su proposta del Presidente la figura del Segretario e del Tesoriere possono coincidere.

Art. 14 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 (tre) membri effettivi, fra i quali viene designato il suo Presidente, e due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea Generale.

Nel caso non vi provveda l'Assemblea, la carica di Presidente del Collegio è ricoperta dal suo membro più anziano.

Il Collegio dei Probiviri:

- rimane in carica 3 (tre) anni dalla data della sua elezione da parte della Assemblea Generale;
- fornisce il proprio orientamento sull'interpretazione delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti associativi e del Codice Etico;
- giudica inappellabilmente sulle controversie che possono eventualmente sorgere tra gli Associati e fra essi e gli organi sociali;
- esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- fornisce il proprio orientamento sui casi concreti di perdita della qualifica di Associato, rendendo al Consiglio Direttivo parere non vincolante per la decisione sull'opportunità o meno di deliberare l'esclusione ovvero l'espulsione dell'Associato;

- raccoglie le contestazioni degli Associati in ordine ad uno o più articoli dei regolamenti e, ove ritenga la contestazione fondata, con parere motivato sottopone al Consiglio Direttivo le modifiche ritenute necessarie;
- redige il Codice Etico dell'Associazione.

Le delibere del Collegio sono prese a maggioranza dei presenti.

Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti, vi subentrano automaticamente i membri supplenti con preferenza per il supplente più anziano, fermo l'obbligo di richiedere la convocazione senza ritardo dell'Assemblea Generale per la copertura dei posti vacanti. Se le dimissioni riguardino il ruolo di Presidente, il Collegio nomina senza indugio fra i suoi componenti in carica il nuovo Presidente, ne dà comunicazione agli altri organi associativi e procede alla contestuale richiesta di convocazione dell'adunanza assembleare.

Il membro che senza giustificato motivo diserta 3 (tre) sedute consecutive del Collegio, decade automaticamente e viene sostituito dalla prima Assemblea utile, salvo motivate giustificazioni.

Art. 15 – Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge e altresì quando sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 – Delegazioni Territoriali

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'Art 2 del presente Statuto, l'Associazione opera attraverso la Sede Nazionale e le Delegazioni Territoriali, che possono essere costituite per essere presenti in luoghi geograficamente strategici per la realizzazione della politica e degli scopi della Associazione. Le Delegazioni Territoriali si occupano di evidenziare le istanze e problematiche della categoria legate in particolar modo al territorio di competenza e riferiscono almeno 2 (due) volte all'anno al Consiglio Direttivo.

Le Delegazioni devono rappresentare un minimo di 5 (cinque) Associati e possono avere carattere Provinciale o Regionale. Sono nominate dal Consiglio Direttivo, non hanno di norma autonomia amministrativa, salvo diversa delibera della Assemblea; esse raccolgono i contributi degli Associati locali e li versano alla Struttura Nazionale, che poi provvede alle spese della Delegazione Territoriale secondo le esigenze presentate dalla stessa.

Il Presidente delega un Vice Presidente per il coordinamento delle Realtà territoriali.

La Delegazione nomina un Segretario, con il compito di:

- garantire un costante coordinamento fra la realtà territoriale e la sede Nazionale, tramite il Segretario Generale;
- incentivare l'adesione all'Associazione delle imprese del settore;
- promuovere la costituzione di eventuali coordinamenti Regionali;
- assicurare la corretta applicazione delle politiche nazionali decise dalla Assemblea;
- partecipare alla Assemblea Generale senza diritto di voto.

Art. 17 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli Associati e delle Sezioni (F.I.D.I., Spedizionieri), dai beni mobili e immobili acquistati dalla Associazione, dalle erogazioni liberali, dai contributi, dalle donazioni, dai lasciti di cittadini, dai diritti di credito e dalle eventuali eccedenze di esercizio. La sua funzione è di consentire il perseguimento degli scopi dell'Associazione così come definiti nell'Art. 2 del presente Statuto, incluso lo svolgimento delle attività direttamente connesse con le attività istituzionali. In quest'ottica, l'Associazione utilizza le risorse economiche e organizzative di cui disponga in conformità alle deliberazioni del Consiglio.

È fatto perciò divieto di distribuire, direttamente o indirettamente, durante la vita dell'Associazione stessa, utili o avanzi di gestione comunque denominati, fondi, riserve e/o capitale a favore di associati, componenti gli organi sociali, lavoratori e collaboratori, anche in occasione di recesso o della cessazione individuale del rapporto associativo, a meno che ciò non sia imposto per legge.

In caso di scioglimento o di estinzione, l'Assemblea nomina un liquidatore il quale, al termine della liquidazione, devolve il patrimonio residuo all'ente, istituzione o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e sponsorizzazioni private, comunque occasionale e attuata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente, l'Associazione dovrà redigere un apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate realizzate.

Art. 18 – Mezzi Finanziari e Rendiconto economico-finanziario

L'Associazione, per i propri scopi, si avvale delle risorse indicate all'art. 17, comma primo, che saranno depositate su un conto corrente bancario che il Presidente eletto provvederà ad accendere o nel quale subentrerà a seguito della conclusione del mandato del suo predecessore.

L'esercizio finanziario è annuale e decorre dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispose un rendiconto economico-finanziario, in base allo schema redatto dal Segretario e Tesoriere nel rispetto del termine che segue. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre per l'approvazione all'Assemblea Generale un rendiconto economico-finanziario di esercizio redatto ai sensi di legge e statuto, il quale dev'essere accompagnato da una relazione che illustri le singole poste e riferisca sull'andamento economico e gestionale dell'Associazione e dia conto di eventuali osservazioni provenienti dall'Organo di Revisione, ove nominato (vedi art.15).

Approvato dall'Assemblea Generale il rendiconto economico-finanziario così formato, si osserveranno a cura del Consiglio Direttivo le forme di pubblicità previste dalla legge.

Art. 19 – Sezione F.I.D.I.

L'Associazione è provvista di una Sezione F.I.D.I. alle quale possono aderire, nel rispetto del presente Statuto, al quale deve conformarsi il regolamento della sezione, le Imprese del settore che siano già associate alla Federation Internationale des Dèmènageurs Internationaux.

Art. 20 – Sezione Spedizionieri

L'Associazione è provvista di una Sezione Spedizionieri alla quale possono aderire, nel rispetto del presente Statuto, al quale deve conformarsi il regolamento della sezione, le Imprese che svolgano attività di spedizioniere.

Art. 21 – Disposizioni generali sulle Cariche

Le cariche associative sono gratuite. Sono riservate a rappresentanti delle Imprese associate che coprono una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante.

La carica di Proboviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le altre cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe in altre organizzazioni dello stesso settore.

Art. 22 – Clausola compromissoria

Gli Associati, prima di adire un arbitro per tutte le controversie nei confronti degli organi sociali e degli associati stessi, si impegnano a sottoporre la questione al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Le controversie che potessero sorgere fra gli associati e fra questi e l'Associazione o i suoi organi e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, escluse quelle per legge riservate alla competenza dell'Autorità giudiziaria, dovranno essere deferite alla decisione inappellabile di un collegio di 3 (tre) arbitri – amichevoli compositori - nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo dove ha sede l'Associazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale; la sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del collegio stesso.

Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Associazione.

Il collegio arbitrale dovrà decidere "ex bono et aequo", entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. La decisione, da assumere a maggioranza, sarà vincolante per le parti, intendendosi sin d'ora adottata la soluzione negoziale delle insorgenti controversie.

La presente clausola compromissoria è vincolante per l'Associazione e per tutti i soci.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

In caso non fosse possibile dirimere la controversia, nelle formule sopra citate, il Foro competente in via esclusiva sarà il Foro di Roma, fatte salve eventuali inderogabili competenze di legge.

Art. 23 – Rinvio alle disposizioni di legge

Per tutto quanto qui non previsto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge.